

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"DOG4LIFE ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta maggio duemilaventidue, alle ore 12,35 (dodici e trentacinque).

A **Milano**, nell'ufficio in **Piazza Castello n. 7**.

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **SARONNO**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente :

- SPADA Patrizia nata a Milano, il giorno 16 dicembre 1958, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella propria qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta denominata:

"DOG4LIFE ONLUS",

con sede in Meda (MB), Via Libertà civico n. 17, ove domicilia per la carica, codice fiscale 90019760132, Partita IVA 04868080963, R.E.A. n. MB - 1908501.

La medesima, cittadina italiana, **della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo**, mi dichiara essere qui riunita, in seduta straordinaria, l'Assemblea degli Associati della predetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- Adesione alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 con conseguenti modificazioni statutarie, richiesta personalità giuridica e deliberazioni inerenti e conseguenti;

La comparente, nella sua qualità, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, la comparente, la quale

CONSTATATO

- che la presente riunione è stata convocata, sussistendone i presupposti, ai sensi dello statuto vigente;

- che gli associati possono partecipare alla assemblea anche In Collegamento Audio-Video

- che sono presenti, i membri del Consiglio Direttivo, come risultante dal **foglio presenze del Consiglio Direttivo** che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che sono presenti o audio video collegati in proprio o per delega numero **9 (nove)** associati su numero **12 (dodici)** aventi diritto di voto, come risulta dal **foglio presenze associati** che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- che è stata accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- che i presenti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che gli associati video collegati possono partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Tutto ciò constatato, la Presidente dichiara, con l'assenso di tutti gli intervenuti, l'assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto della Associazione e, pertanto, la invita a svolgere l'Ordine del Giorno, quale sopra riportato.

Prende la parola la Presidente, la quale, trattando l'argomento all'ordine del giorno, evidenzia all'assemblea come il Comitato Direttivo abbia analizzato la necessità per l'associazione di aderire alla Riforma del terzo Settore, così come disciplinata dal Codice del terzo Settore (CdTS) adottato con D.Lgs. 117/2017, e della conseguente iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS).

Infatti, il D.Lgs. 117/2017 abroga gli artt. dal 10 al 29 del D.Lgs. 460/1997, ovvero la normativa che disciplina le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cui l'Associazione ad oggi aderisce. Il tutto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 medesimo, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Il Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) è diventato definitivamente operativo in data 24 novembre 2021, e siamo in attesa della citata autorizzazione della Commissione Europea; a breve quindi la qualifica di ONLUS cesserà di essere applicabile, con le conseguenze anche fiscali che questo comporta per l'Associazione.

Il Presidente evidenzia come, in ogni caso, la riforma ha stabilito un regime fiscale vantaggioso per gli Enti del Terzo Settore e l'adeguamento può agevolare il rapporto con la pubblica amministrazione, mentre, d'altra parte, non ha un impatto sostanziale sulla struttura statutaria dell'Associazione, né sulle modalità operative con cui l'Associazione ha finora svolto e rendicontato la sua attività.

Allo scopo si rende necessario adottare un testo di statuto coerente con la suddetta normativa.

L'assemblea, quindi, oggi convocata, è chiamata a deliberare in merito all'adesione dell'Associazione alla Riforma del terzo Settore, adesione che, pur comportando la perdita della qualifica di ONLUS, non integra un'ipotesi di scioglimento (e di conseguente devoluzione del patrimonio) dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/1997, così come indicato dall'art. 101.8 del CdTS. Detta adesione, inoltre, dovrà precisare in quale sezione del RUNTS, tra quelle indicate dall'art. 46 dell'art. 117/2017.

Il Presidente illustra quindi la bozza statuto già inviata agli associati per una preventiva disamina, e propone l'iscrizione della Associazione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'art. 46 lett. g) del D. Lgs. 117/2017.

Proseguendo nella trattazione, la Presidente evidenzia come l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) preveda che le associazioni del Terzo settore possano acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, indivi-

quando a tal fine un patrimonio minimo di euro 15.000 (quindicimila). — Qualora quest'assemblea deliberasse di aderire alla Riforma e quindi di iscrivere l'Associazione nel RUNTS, ben si potrebbe procedere anche alla richiesta di personalità giuridica ai sensi del citato art. 22 D.Lgs. 117/2017, individuando a tal fine un patrimonio minimo di euro 15.000 (quindicimila). La Presidente richiamando i dati della perizia di stima del patrimonio dell'associazione redatta dal Dottor Gianmarco Bartolomeo Faija, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese ed al registro dei Revisori Contabili, ed asseverata con verbale ricevuto da me notaio in data odierna al numero 70718 di repertorio che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", dove si desume che l'associazione, alla data del 31 dicembre 2021 ha un patrimonio di Euro 59.771,93 (cinquantanovemilasettecentosettantuno e novantatrè centesimi) e quindi è dotata delle risorse necessarie per poter essere iscritta al RUNTS.

Udita l'esposizione della Presidente, l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti,

DELIBERA

a) di approvare l'adesione dell'Associazione alla Riforma del Terzo Settore, così come descritta ad approfondita, e quindi di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Altri Enti", di cui alla lettera g) dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017;

b) di richiedere la personalità giuridica dell'Associazione, mediante l'iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;

c) di modificare, in particolare, la denominazione dell'Associazione in "**DOG4LIFE - ENTE DEL TERZO SETTORE**" in sigla "**DOG4LIFE ETS**";

e) di adottare, quindi, il **testo di statuto** che si allega al presente verbale sotto la lettera "**D**";

f) di dare atto che il Consiglio Direttivo attualmente in carica è e sarà così composto:

* SPADA Patrizia, nata a Milano il giorno 16 dicembre 1958, codice fiscale SPD PRZ 58T56 F205E, Presidente e Consigliere;

* CAMPANILE Roberto, nato a Milano il 16 novembre 1965, codice fiscale CMP RRT 65S16 F205F, Vice Presidente e Consigliere;

* MIGLIAVACCA Luca, nato a Milano il giorno 20 ottobre 1968, codice fiscale MGL LCU 68R20 F205R, Consigliere;

* CATALANO Mara, nata a Napoli il 17 maggio 1990, codice fiscale CTL MRA 90E57 F839S, Consigliere;

* DE FRONZO Alessandra, nata a Sesto San Giovanni il 19 febbraio 1973, codice fiscale DFR LSN 73B59 I690F, Consigliere-

che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al **31 dicembre 2022**;

g) di dare atto che l'Associazione non ha superato i limiti di cui all'art. 30.2 del D.Lgs. 117/2017, e che quindi, per l'anno in corso, non è tenuta alla nomina di un Organo di Controllo;

h) di imputare a patrimonio indisponibile la somma di euro 15.000 (quindicimila) da prelevarsi dal patrimonio netto dell'Associazione, ai fini della richiesta di personalità giuridica di cui alla lettera b) della presente deli-

bera;

i) di dare mandato al Notaio rogante di procedere all'iscrizione di cui alle lettere a) e b) della presente delibera, una volta verificate le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;

l) di conferire al Presidente e a ciascun membro del Consiglio Direttivo, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere e facoltà, nessuna esclusa, per l'attuazione pratica delle deliberazioni oggi adottate, ivi compresa la facoltà di fare e richiedere qualsiasi dichiarazione e documentazione, anche patrimoniale e/o finanziaria, esibendo anche ulteriore documentazione contabile anche ai fini della verifica di cui alla precedente lettera i);

Agli stessi è altresì conferita la facoltà di apportare all'allegato Statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di approvazione definitiva delle modifiche al citato testo statutario, nonché ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente riunione alle ore 12.55 (dodici e cinquantacinque).

* * * * *

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto **alla comparente** che lo approva e lo sottoscrive alle ore 13.10 (tredici e dieci)

Occupi quattro facciate sin qui di un foglio.

F.to

Patrizia Spada

Antonino Ferrara (sigillo)

FOGLIO PRESENZE
VERBALE DI ASSEMBLEA
del giorno 30 maggio 2022
"Dog4Life Onlus"

CONSIGLIO DIRETTIVO

* SPADA Patrizia
(Presidente)

Patrizia Spada

* CAMPANILE Roberto
(Vice Presidente)

Roberto Campanile

* MIGLIAVACCA Luca

/

* CATALANO Mara


/

* DE FRONZO Alessandra

/

Patrizia Spada

[Signature]



ALFONSO NOTARIO

FOGLIO PRESENZE
VERBALE DI ASSEMBLEA
del giorno 30 maggio 2022
"Dog4Life Onlus"

ASSOCIATI

* SPADA Patrizia

Patrizia Spada

* CAMPANILE Roberto

Roberto Campanile

* VOLPI Sara

(audio video conferenza)

* CECERE Paola
(per delega Spada Patrizia)

Patrizia Spada

* DUBOIS ZANINI Patricia
(per delega Spada Patrizia)

Patrizia Spada

* MIGLIAVACCA Luca
(per delega Campanile Roberto)

Luca Migliavacca

* TORRELLI Marica
(per delega Campanile Roberto)

Marica Torrelli


* CARRARA Nicola
(per delega Volpi Sara)

(audio video conferenza)


* DE FRONZO Alessandra
(per delega Volpi Sara)

(audio video conferenza)


* CATALANO Mara

A handwritten signature consisting of a single, sweeping diagonal stroke above a horizontal line.



* CIALONI Viviana

A handwritten signature consisting of a single, sweeping diagonal stroke above a horizontal line.

* FRANCI Lucia

A handwritten signature consisting of a single, sweeping diagonal stroke above a horizontal line.

Patrizia Spada

A large, complex handwritten signature with many overlapping loops and flourishes.

RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DEGLI ARTT. 2500 TER DEL PATRIMONIO

della Associazione "DOG4LIFE ONLUS" con sede in MEDA (MB), Via Libertà 17, iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale 90019760132 finalizzata all' adeguamento ai sensi del Decreto n. 117/2017.

Il sottoscritto Gianmarco Bartolomeo Faija, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese ed al registro dei Revisori Contabili, con studi in Varese, Via G. Rossini 1 e Milano Via Vincenzo Monti 55, essendo stato incaricato di redigere la relazione di stima dei Beni e del Patrimonio dalla Associazione " DOG4LIFE ONLUS", con sede in MEDA (MB), Via Libertà 17, iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale 90019760132, rassegna la presente relazione.

INDICE

- PREMESSA
- SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
- METODO DI VALUTAZIONE
- CONCLUSIONI

PREMESSA


Oggetto e finalità dell'incarico

L'incarico ha per scopo di redigere una relazione di stima del patrimonio sociale della Associazione "Dog4life Onlus".

Detta relazione è finalizzata all' obbligatorio adeguamento statutario, da effettuarsi entro la data del 31 maggio 2022 e viene redatto nel rispetto di quanto previsto all'art. 2465 C.C..

Secondo l'art. 2465 C.C. all'esperto estimatore è richiesta:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi, nel caso in esame dell' associazione;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del Patrimonio netto determinato dall'esperto non è inferiore ai minimi previsti dalla legge in materia. L'analogia con la relazione di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

stima ex art. 2343 C.C. per i casi di conferimento si arresta qui, ossia riguarda esclusivamente l'aspetto procedurale e formale della perizia.

Per quanto attiene al metodo di riferimento, lo scrivente ha adottato quanto previsto per le trasformazioni societarie; in dottrina e in giurisprudenza è consolidata l'opinione che la relazione di trasformazione presenti specifiche particolarità rispetto alla relazione di stima disciplinata in via generale 6 dall'art. 2343 C.C. e dal nuovo art. 2465 con riferimento all'ipotesi del conferimento in natura. È stato osservato dalla giurisprudenza più moderna che, nonostante l'art. 2500 C.C. richiami l'art. 2343 C.C. e l'art. 2465, la relazione di stima concernente la trasformazione costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché la trasformazione è un'operazione più ampia ed articolata, che richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui la società/associazione già dispone. Nel caso di trasformazione di una società di persone o associazione in una società avente personalità giuridica, la stima del patrimonio sociale, redatta dal perito incaricato dalla trasformanda, concerne la determinazione del netto patrimoniale da considerare come capitale della trasformata e deve valutare sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio sociale presente nel momento iniziale della vita della trasformata inteso come plusvalenza attiva, non sia inferiore di oltre un quinto alla cifra indicata come capitale sociale "nominale" (Sent. Cassaz. 5 agosto 1987 n. 6718).

La relazione di stima ex art. 2500 ter C.C. costituisce un vero e proprio bilancio, anche se straordinario; deve essere strutturata come tale e deve applicare i relativi criteri di valutazione che sono diversi da quelli rilevanti in sede di conferimento. Ovviamente la valutazione del patrimonio sociale deve necessariamente ricomprendere anche gli elementi negativi. In dottrina si argomenta anche circa l'applicabilità della redazione in forma abbreviata allorché ricorrano i parametri di cui all'art. 2435 bis C.C. In applicazione di tale orientamento è stato pertanto ritenuto che ai sensi dell'art. 2426 n. 6 C.C. l'iscrizione all'attivo dell'avviamento può essere effettuata solo se lo stesso è stato acquisito a titolo oneroso nei limiti del costo per esso sostenuto e pertanto solo a tale condizione può essere oggetto di stima da parte dell'esperto. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli deve scegliere, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che



meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione. Per la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare la tutela dei creditori della Società trasformata e dei terzi in genere dell'effettiva esistenza del capitale sociale nel rispetto dei criteri legali di valutazione dettati dall'art. 2426 ai fini dell'esatta quantificazione. La valutazione del patrimonio sociale nel caso di trasformazione si risolve pertanto in una "rivisitazione critica" dei valori già iscritti nella contabilità della società trasformanda ai fini di una determinazione del capitale sociale della società trasformata non arbitraria e di sicura garanzia per i terzi creditori. Unitamente ai valori in carico nella contabilità della società trasformanda, la relazione di stima costituisce la base per la determinazione dei valori da iscrivere nel "bilancio di trasformazione".

Data di riferimento

Al fine della determinazione del valore della Associazione Dog4Life, il sottoscritto estimatore ha fatto riferimento alla situazione contabile alla data del 31 dicembre 2021.

Notizie riguardanti la società oggetto della trasformazione


Si ritiene opportuno premettere alcune notizie di carattere generale riguardanti la associazione oggetto di trasformazione.

La Associazione viene costituita dai Sig.ri Alberto Mestriner, Ennio Migliavacca e Giacinto Arcostanzo con atto del Notaio Daniele Minussi di Cantù del 5 marzo 2003 rep.113391 raccolta 12468, sotto la denominazione "Centro Studi del Cane O.N.L.U.S."

Il capitale sociale in sede di costituzione è pari a €100,00=

Con atto successivo a rogito del medesimo Notaio, in data 2 marzo 2005 l'Assemblea delibera di modificare la denominazione sociale in "Dog4life Onlus"; la sede viene trasferita da Via Mameli, 21 in Cantù a via Libertà 17 Meda. Vengono inoltre deliberate nuove modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

Nel corso della propria "vita associativa", il numero degli associati è mutato e alla data di redazione e asseverazione del presente documento estimativo viene analiticamente indicato nell'allegato 1.



Caratteristiche dell'attività svolta dalla associazione

L'associazione oggetto della presente relazione, ha per mission la creazione e la formazione di centri per la formazione di istruttori, conduttori ed educatori del cane per la pet therapy, le calamità naturali e qualunque altra attività legata alla tutela dei diritti civili, della disabilità e le attività di supporto per le Forze dell'Ordine e la Croce Rossa.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il sottoscritto estimatore ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi.

METODO DI VALUTAZIONE.

Il presupposto fondamentale di ogni valutazione è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica dell'ente o società che ne è oggetto. A tal riguardo si osserva che:

- a) l'art. 2465 Cod. Civ. richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo, nel caso in esame dell'associazione, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari);
- b) nel caso della trasformazione (in questo caso solo come riferimento metodologico) la stima può avvenire, secondo l'insegnamento della dottrina aziendalistica, in due modi: quello "a valori correnti" improntato alla rappresentazione di mercato, in un determinato momento, dei beni costituenti il patrimonio aziendale e quello "a valori di congruità" mirato al mantenimento dei valori dei beni iscritti nella contabilità sociale in applicazione delle regole 12 dettate dalla legge per la formazione del bilancio d'esercizio. Come si evince chiaramente dall'art. 2426 1° c. n. 6, l'avviamento non acquisito precedentemente a titolo oneroso non può essere iscritto in sede di trasformazione. La dottrina e la giurisprudenza propendono per la valutazione "a valori di congruità" e pertanto per l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 C.C. Lo scopo della valutazione ex art. 2500 ter, non è quello della determinazione del capitale economico o di cessione, in quanto cessione non esiste, ma della determinazione



del patrimonio, capitale e riserva, civilistico, cioè ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio, nel rispetto del principio della continuità dei bilanci. Pertanto oggetto della stima peritale è il capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio;

c) inoltre, considerato che la associazione deve avere una capacità autonoma di funzionamento, si rende necessaria la valutazione dell'equilibrio finanziario dell'azienda medesima, attraverso la determinazione del Capitale Circolante Netto (differenza fra le attività a breve e le passività a breve).

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Trattandosi di attività rigorosamente improntata sull'insegnamento e la formazione in genere, l'associazione non presenta alcun tipo di attrezzatura e/o bene patrimoniale in genere ad eccezione del conto corrente bancario nel quale si concentrano le liberalità e le volontarie contribuzioni per la prestazione dei servizi resi. Nei costi del conto economico sono presenti tutti quei costi necessari al sostenimento delle attività prestate.

Riprendendo i saldi delle attività nette e passività nette (allegato 1), si perviene alla seguente determinazione:

TOTALE ATTIVITA' STIMATE € 80.805,69=

TOTALE PASSIVITA' STIMATE € 0,00=


TOTALE RISERVA PATRIMONIALE € 21.033,76=

AVANZO DI GESTIONE € 59.771,93=.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico, tenuto conto che detta relazione è stata improntata sui criteri prudenziali, determina ai sensi e per effetto di cui agli artt. 2500 ter 2° comma e 2465 del cod. civ., il valore del patrimonio della "Associazione Dog4Life" Onlus è di € 59.771,93

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017






A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Varese, 19 maggio 2022

IL PERITO ESTIMATORE

Gianmarco Bartolomeo Falja

A handwritten signature consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes.A large, highly stylized handwritten signature with many loops and flourishes.

Repertorio n. 70718

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017
e dell'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta maggio duemilaventidue.

A Milano, nell'ufficio in Piazza Castello n. 7.


Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **Saronno**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente il dottor:

- **FAIJA Gianmarco Bartolomeo**, nato a Varese, il giorno 10 luglio 1954, con domicilio a Varese, via Rossini n. 1, codice fiscale FJA GMR 54L10 L682W.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi ha presentato la relazione di stima relativa al patrimonio dell'Associazione "DOG4LIFE ONLUS" che precede, redatta in data 19 maggio 2022, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la parte la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità."

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive, alle ore 12,30 (due e tre) -
Occupava una facciata sin qui di un foglio.



Allegato "D" al repertorio numero 70719/32469

notaio Antonino Ferrara

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"DOG4LIFE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in sigla "DOG4LIFE ETS "

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata

"DOG4LIFE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

con sede legale in Meda.

L'Associazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata **"DOG4LIFE ETS "**.

L'Associazione è autonoma ed indipendente; la durata dell'Associazione è illimitata.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 2

FINALITA'

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali la Pet Therapy e la preparazione di cani per l'assistenza a persone diversamente abili.

L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l'Associazione potrà:

a) istituire centri di istruzione e formazione cinofili per istruttori, conduttori e educatori del cane, scuole di addestramento fondate sulle conoscenze della etologia canina e i metodi di addestramento gentile per cani che svolgeranno servizi sociali e cioè saranno impiegati in protezione civile, nell'assistenza di perone disabili, nell'assistenza ai non vedenti, ai non udenti, alle vittime vulnerabili di reato ed in attività di tipo sociale in genere.

b) promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare con l'ausilio e sotto la supervisione di personale medico specializzato, iniziative di pet therapy (interventi assistiti con animali, mediazione animale).

c) svolgere servizi di protezione civile con cani addestrati allo scopo, a titolo di volontariato.

d) istituire i propri centri permanenti e non di primo intervento in caso di calamità naturali.

e) prendere iniziative di divulgazione dell'etologia canina sul territorio nazionale in collaborazione con forze presenti nella società civile, nelle scuole con i provveditorati agli studi, con gli enti locali e con gli enti che operano in ambiti simili per contribuire a progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sociali.

f) organizzare convegni, riunioni, collettivi di lavoro, stage, campi, corsi, centri di studio, circoli e comitati culturali e ricreativi o d'assistenza, manifestazioni, fiere e dimostrazioni al fine di promuovere e propagandare, anche in campo nazionale la collaborazione fra l'uomo e il cane, sia presso la propria sede e sia al di fuori di essa, presso impianti sportivi, locali pubblici e privati.

g) realizzare attività di servizi sociali nel campo specifico della cinofilia.

h) istituire allevamenti canini e ricovero per cani utilizzati per scopi sociali e/o che hanno terminato il proprio operato nelle attività sociali in genere.

i) promuovere ed aderire ad iniziative volte alla salvaguardia da maltrattamenti degli animali in genere, e dei cani in particolare;

j) realizzare tutte quelle attività che il comitato direttivo riterrà opportuno al fine di procacciarsi i mezzi necessari per la sovvenzione dei servizi cinofili, sociali e per il benessere della persona, di cui sopra;

k) realizzare qualsiasi altra iniziativa di volontario autonoma e/o collegata ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 5

ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché le persone fisiche che, fattane richiesta, saranno nominate tali dal Consiglio Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. La delibera è inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun Associato maggiore di età, ed iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati, ed in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea. Ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, nei termini e con le modalità previste, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ARTICOLO 7

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Assemblea decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria

deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ARTICOLO 8

ONORARI E SOSTENITORI

Il Consiglio Direttivo può nominare Sostenitori e Onorari dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Sono Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e gli esperti nelle materie di interesse dell'associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.

ARTICOLO 9

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri-

buito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

Sono Uffici dell'Associazione, ove istituiti ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, il tutto nei limiti di quanto previsto per l'attività di volontario di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Non può essere membro degli Organi e degli Uffici dell'Associazione, come sopra individuati, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero chi ha subito sentenze di condanna passate in giudicato.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, e che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo, ove necessario, azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- f) la nomina e la revoca, ove previsto, dell'organo di controllo ovvero il

revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;—
g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;—
h) eventuali altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ovvero che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.——

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.——

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.——

In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.——

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.——

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 5 (cinque) giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, nei limiti di cui infra, tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.——

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo – che può essere presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione, purché in Italia - e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.——

Ogni Associato maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di 3 (tre).——

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.——

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.——

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in secon-

da convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sono validamente adottate dall'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle Assemblee è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario della riunione, dal medesimo Presidente individuato.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e competenze

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

In particolare provvede a:

- a) approvare il bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione;
- b) approvare il bilancio preventivo;
- c) approvare i regolamenti dell'Associazione, ove opportuno;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle attività;
- e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- f) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- g) nominare, ove opportuno, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;

h) deliberare la quota associativa annuale dovuta da ogni associato, stabilendone termini e modalità di versamento;

i) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo – che può essere presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione, purché in Italia - e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento ammini-

strativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto; può essere confermato per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli, inoltre, sovrintende il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno e comunque ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

ARTICOLO 17

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, può nominare, scegliendoli anche fra soggetti estranei all'associazione, un Segretario Generale ed un Tesoriere; al momento della nomina il Consiglio Direttivo determina natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e dando esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, sovrintendendo all'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ARTICOLO 18

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) contributi di enti o istituzioni private;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) i proventi delle attività di interesse generale;
- i) i proventi delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ARTICOLO 19

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

ARTICOLO 20

PATRIMONI DESTINATI

Il Consiglio Direttivo può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Associazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi dell'Associazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Associazione.

ARTICOLO 21

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, dei sostenitori e degli onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bi-

lanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che nomina anche il Liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to

Patrizia Spada

Antonino Ferrara (sigillo)

